



Al personale docente, educativo, ata di ogni Istituzione scolastica

SUA SEDE

**DA TRASMETTERE AL PERSONALE IN SERVIZIO ATTRAVERSO
I CANALI TELEMATICI UTILIZZATI DALLA SCUOLA
E AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE**

COMUNICATO SINDACALE n. 3 ANIEF ABRUZZO DEL 18 FEBBRAIO 2020.

UDITE !!! UDITE!!

il Contratto Collettivo Nazionale della scuola siglato il 4 agosto 2011 è illegittimo

□ **“Un esempio positivo di sindacato utile e di relazioni sindacali moderne”** □ □

Così lo definì una delle quattro sigle firmatarie (**Cisl, Uil, Snals e Gilda**) lo scellerato patto del 4 agosto 2011 tra governo e sindacati concertativi (la **Cgil** non firmò ma **non si strappò i capelli!**).

Un accordo che sancì la soppressione dello scaglione stipendiale 3-8 per gli insegnanti assunti a tempo indeterminato dopo il primo settembre del 2011.

□ **Un accordo firmato ancora una volta a sfavore del personale della scuola** □ □

Solo ANIEF si oppose fermamente nei TRIBUNALI.

E oggi, a distanza di quasi 10 anni, le tesi da noi sostenute nelle aule di giustizia (come del resto ricostruzione di carriera, scatti, reinserimento, equiparazione tempo determinato/indeterminato, spostamento 24 punti, posti di sostegno, inserimento a pettine no code etc etc) trovano piena e definitiva conferma in Cassazione:

!il Contratto Collettivo Nazionale della scuola del 4 agosto 2011 è illegittimo!

e va disapplicato nella parte in cui riconosce il diritto al "gradone" 3-8 anni ai soli docenti in servizio prima del 1° settembre 2011 con contratti a tempo indeterminato!

Avevamo ragione noi, il CCNL 4 agosto 2011 discriminava i lavoratori precari.

Porteremo in contrattazione la vera voce del personale della scuola!

Il CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011, all'art. 2, nel rimodulare le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti attraverso l'accorpamento della prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro sostituzione con un'unica fascia iniziale 0-8, aveva previsto che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, potesse conservare "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi. La Cassazione, invece,

ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, l'applicazione della "clausola di salvaguardia" che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale "3-8 anni" molto più favorevole.

La Suprema Corte a chiare lettere sancisce l'illegittimità di un accordo e ratifica metaforicamente ancora una volta il fallimento di chi si paventa rappresentante dei lavoratori con risultati che sistematicamente subiamo sul nostro stipendio!

Vieni a parlare con noi nelle nostre assemblee!

#perunascuolagiusta

Dott.ssa Annamaria Cianci (Chieti) – 3331191792 (anche whatsapp) – chieti@anief.net

Dott.ssa Barbara Zarrillo (L'Aquila) – 3474969473 (anche whatsapp) – aquila@anief.net

Prof.ssa Rossela Colangelo (Pescara) – 3204511024 (anche whatsapp) – pescara@anief.net

Maestra Francesca Angelini (Teramo) – 3489154001 (anche whatsapp) – teramo@anief.net

Prof. Rodrigo Verticelli – 3296412550 (anche whatsapp) – abruzzo@anief.net

Prof.ssa Francesca Marcone – 3476766421 (anche whatsapp) – abruzzo@anief.net

Oppure visitaci presso la nostra **sede regionale** aperta tutti i giorni dalle 15 alle 18

a **Pescara** in **Corso Umberto I n. 18** – pescara@anief.net